

TI_GERICHTE 14.2020.183 vom 31. Mai 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-05-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2020.183

FR: TI_GERICHTE 14.2020.183 du 31 mai 2021

IT: TI_GERICHTE 14.2020.183 del 31 maggio 2021

Regeste

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Accordo d'investimento in operazioni immobiliari all'estero. Interpretazione. Riconoscimento di debito

Erwägungen

E. 3

Nella decisione impugnata, il Pretore ha qualificato l'accordo del 9 aprile 2015 come mutuo e non come contratto d'investimento a differenza di quanto sosteneva RE 1, il quale faceva valere che il credito non era esigibile siccome l'accordo non stabilisce forma, modalità e tempistiche della restituzione. A mente del primo giudice, è infatti chiaro che CO 1 ha trasferito la somma pattuita a RE 1 per la durata minima di un anno, riservandosi la facoltà di esigerne poi la restituzione senza essere condizionato dall'esito dell'operazione immobiliare menzionata nell'accordo ed è altrettanto chiaro che RE 1 si è impegnato a titolo personale. Ricordata la regola dell'art. 318 CO, secondo cui in assenza di un dato termine per la restituzione la stessa deve avvenire entro sei settimane dalla prima richiesta, il Pretore ha accertato che RE 1 non ha contestato di aver più volte promesso di restituire quanto dovuto negli anni 2017-2018 né di aver effettuato versamenti parziali nel 2016 pari a fr. 33'000.– complessivi, sicché ha considerato che la restituzione del mutuo era stata chiesta già negli anni 2017 o 2018, e in ogni caso al più tardi allo scadere del termine di dieci giorni impartito con la lettera del 2 dicembre 2019. Ne ha concluso che il credito era da ritenersi esigibile al momento della domanda d'esecuzione, onde l'accoglimento dell'istanza.

E. 4

Nel reclamo RE 1 sostiene che il primo giudice, sebbene abbia menzionato i principi dell'art. 18 cpv. 1 CO, non ha fatto alcuno sforzo interpretativo ignorando che dai termini utilizzati nell'accordo si evince chiaramente che si tratta di un contratto d'investimento e non di mutuo (v. sotto consid. 5.1). Inoltre, a suo dire, non avrebbe alcun senso che in soli dodici mesi un prestito generi interessi in ragione del 50%, mentre la somma di fr. 45'000.– appare logica qualora la si qualifichi come utile di un'operazione immobiliare che può necessitare una tempistica maggiore di un anno (v. sotto consid. 5.2). Infine, secondo il reclamante non sarebbe neppure chiaro che il termine "danach" contenuto nell'accordo si riferisca a un periodo posteriore al 30 aprile 2016 durante il quale CO 1 poteva liberamente chiedere la restituzione del capitale e il versamento dell'utile. Detto termine sembra piuttosto rinviare al momento entro il quale costui si era impegnato a effettuare l'investimento (v. sotto consid. 5.3).

E. 5

Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell'art. 82 cpv. 1 LEF l'atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall'escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all'escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall'escutente (S TAEHELIN in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), ad esclusione di elementi estrinseci all'atto (che esulano dalla cognizione del giudice del rigetto), fermo restando che in caso di dubbio l'istanza di rigetto andrà respinta; se occorre, spetterà al giudice ordinario pronunciarsi nell'azione di riconoscimento di debito (art. 79 LEF) al termine di una procedura probatoria completa (DTF 145 III 26 consid. 4.3.3; sentenze della CEF 14.2014.116 del 3 novembre 2014, consid. 4.4, e 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 7.1).

E. 5.1

Nel reclamo RE 1 rimprovera anzitutto al Pretore di aver ignorato gli elementi a favore della qualifica dell'accordo come un contratto d'investimento, a cominciare dal suo titolo ("Vereinbarung"), che non fa alcun accenno ai termini prestito, mutuo o finanziamento. D'altronde, l'operazione viene espressamente definita come un investimento per ben tre volte in sole dieci righe ("CO 1 investiert", "CO 1 verpflichtet sich [...] zu investieren", "das investierte Kapital"), l'accordo fa esplicito riferimento ad affari immobiliari in Italia, l'utile dell'operazione è designato come guadagno ("Gewinn") e non come interessi di un prestito, e il beneficiario dell'investimento risponde personalmente dell'operazione. In merito a quest'ultimo punto, il reclamante si chiede retoricamente che senso avrebbe specificare il carattere personale della sua responsabilità se si trattasse di un prestito in suo favore come ritenuto dal giudice. In realtà, la qualifica giuridica dell'accordo è senza rilevanza per quanto attiene al rigetto dell'opposizione. Il reclamante ha infatti riconosciuto a CO 1, dopo il 30 aprile 2016, il diritto di esigere la restituzione del capitale investito (fr. 90'000.-) unitamente all'utile (di fr. 45'000.- per anno) e si è impegnato a rispondere personalmente dell'insieme delle relative pretese («danach ist es ihm freigestellt das investierte Kapital samt Gewinn (CHF 45'000.- p.a [per annum]) zurückzufordern. Für die gesamten Forderungen haftet RE 1 privat»). A prescindere dall'uso delle parole "investimento" o "investito" adoperate (art. 18 cpv. 1 CO), si tratta all'evidenza del riconoscimento di un obbligo di versamento di una somma determinata a prima domanda e senza condizioni, se non l'impegno di CO 1 di mantenere l'investimento fino al 30 aprile 2016. A ragione, quindi, il Pretore l'ha assimilato a un riconoscimento di debito nel senso dell'art. 82 cpv. 1 LEF, esigibile dalla prima domanda di restituzione, al più tardi allo scadere del termine di dieci giorni impartito con la lettera del 2 dicembre 2019 (doc. E accluso all'istanza). La precisazione secondo cui RE 1 risponde personalmente dei crediti di CO 1 chiarisce solo ch'egli risponde con l'intero suo patrimonio e non con quello dell'altra beneficiaria dell'investimento, la G _____ Srl, o con i soli utili delle operazioni immobiliari.

E. 5.2

Il reclamante qualifica poi come "sorprendente" la conclusione del Pretore secondo cui il prestito aveva la durata minima di un anno e la restituzione doveva avvenire senz'alcuna condizione connessa con l'operazione immobiliare, poiché appare secondo lui poco

credibile che in soli dodici mesi un prestito possa generare interessi del 50%, mentre tale somma appare logica qualora la si qualifichi, come specificato nell'accordo, come utile di una operazione immobiliare che evidentemente ha una tempistica che non necessariamente si limita a un periodo di dodici mesi. Ora, l'accordo stabilisce senz'ambiguità che CO 1 era tenuto a mantenere l'investimento di fr. 90'000.– almeno fino al 30 aprile 2016, dopodiché gli era lasciata la libera scelta di chiedere la restituzione del capitale investito insieme a un guadagno annuo (“Gewinn”) di fr. 45'000.–. Che tale guadagno fosse condizionato al conseguimento di un utile da parte di RE 1 o della G_____ Srl nelle operazioni immobiliari svolte in Italia non risulta dall'accordo. Anzi, egli si è impegnato incondizionatamente a versare all'investitore fr. 45'000.– all'anno («RE 1 verpflichtet sich zu einer jährlich Auszahlung von CHF 45'000.– an CO 1»). Nulla nell'accordo permette poi di affermare che l'investitore sarebbe stato tenuto ad aspettare più di dodici mesi per far valere le proprie pretese, compreso il primo guadagno di fr. 45'000.–. Anche su questi punti la sentenza impugnata resiste alla critica, non sussistendo alcun dubbio sull'interpretazione dell'accordo.

E. 5.3

Sostiene infine il reclamante che non appare neppure chiaro che il termine “danach” usato nella frase dell'accordo secondo cui “CO 1 verpflichtet sich die Summe von CHF 90'000.– mindestens bis am 30.04.2016 zu investieren; danach ist es ihm freigestellt das investierte Kapital samt Gewinn (CHF 45'000.– p.a) zurückzufordern” si riferisca al periodo posteriore al 30 aprile 2016. A mente sua detto termine sembra piuttosto rapportarsi al momento entro il quale la parte istante si era impegnata a effettuare l'investimento. Sennonché, ancora una volta, tale interpretazione del reclamante non trova alcun riscontro nel testo dell'accordo, che stabilisce chiaramente un obbligo immediato di CO 1 d'investire fr. 90'000.–, che con la firma dell'accordo RE 1 ha del resto confermato di aver ricevuto (“ Mit Unterzeichnung dieser Vereinbarung wird der Erhalt der Summe von CHF 90'000.– quittiert”), e di mantenere la somma investita almeno fino al 30 aprile 2016, “dopodiché egli avrebbe potuto al momento di sua scelta esigerne la restituzione con l'utile pattuito. La parola “danach” può quindi riferirsi oggettivamente solo al 30 aprile 2016. Pretestuosa, anche tale censura va respinta, come pure l'intero reclamo.

E. 6

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

E. 7

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 102'000.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100

cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.